

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON IL PERCORSO DI LAUREA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 6, D. L. 24.01.2012, N. 1, CONV. IN L. 24.03.2012, N. 27

TRA

l'Università degli Studi di Brescia, nel seguito denominata Università, con sede in Brescia, Piazza Mercato n. 15, CAP 25121; CF 98007650173, pec. ammcentr@cert.unibs.it, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, prof. Maurizio Tira, autorizzato alla firma a con delibera del S.A. del 26/09/2017

E

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia - Consiglio Provinciale di Brescia, nel seguito denominato CPO, CF 80019790171, con sede in Brescia, Via Salgari 4/b, CAP 25125, pec: ordine.brescia@consulentidellavoropec.it, in persona del Presidente pro tempore, Alberto Pelizzari, autorizzato alla firma con delibera del Consiglio Provinciale del 31/01/2017

VISTO

- la legge 11 gennaio 1979 n. 12, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Ministeriale 20 giugno 2011 (Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario. Per l'ammissione all'esame di Stato per l'ammissione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro);
- l'articolo 9, comma 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevede che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- l'articolo 6, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, il quale ribadisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;
- la Convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 24 luglio 2013;
- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro con delibera n. 327 in data 23 ottobre 2014;

CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi la presente Convenzione rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la



formazione con l'esperienza professionale;

- che la Convenzione Quadro fra il Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi;
- che i percorsi formativi dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia corrispondono ai requisiti della Convenzione Quadro;
- che la Convenzione Quadro ha disciplinato la modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno di corso di studio di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- che la Convenzione Quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale,

Tutto ciò visto e considerato, le Parti indicate in epigrafe

STIPULANO
la seguente Convenzione.

Articolo 1

Finalità dell'accordo.

Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a realizzare congiuntamente un percorso formativo che alterni la formazione universitaria alla formazione professionale per la preparazione all'esercizio dell'attività di consulente del lavoro, così da elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione. In particolare le parti intendono favorire l'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

Articolo 2

Referenti organizzativi

Al fine dell'attuazione del presente accordo, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine dei Consulenti del lavoro di Brescia provvederanno a nominare i rispettivi referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

Per il Dipartimento di Giurisprudenza, i referenti sono nominati tra i docenti dell'area giuslavoristica dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Laurea Aggregato.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, analogamente, provvederà a nominare due referenti effettivi

e due supplenti. I referenti nominati in ossequio alle rispettive procedure, restano in carica per la durata della presente Convenzione. I nominativi dei referenti sono resi noti agli studenti ed ai componenti dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Ai referenti sono attribuite le sotto indicate funzioni, nel rispetto delle competenze attribuite al Dipartimento dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo:

- verifica periodica della regolare attuazione dell' accordo;
- verifica ed aggiornamento delle modalità operative di realizzazione dei tirocini e del loro riconoscimento sia ai fini dell'eventuale attribuzione del crediti formativi sia ai fini dell'eventuale procedura di iscrizione all'albo;
- progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione; individuazione ed eventuale revisione annuale del numero massimo di studenti ammessi a svolgere il tirocinio;
- identificazione delle modalità informative dirette agli studenti;
- selezione degli studenti da ammettere allo svolgimento del tirocinio ed assegnazione agli studi professionali disponibili;
- verifica del corretto svolgimento del tirocinio e valutazione finale;
- verifiche in itinere e valutazioni circa l'adeguatezza del sistema adottato rispetto alle finalità prefissate.

I referenti si incontreranno con cadenza almeno semestrale per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

Articolo 3

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale per le finalità di cui all'art. 9 D.L. n. 1/2012 e dell'art. 2, comma 5, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro 2014

Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa (L-14) che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e del 2° anno e gli studenti iscritti al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG- 01) che hanno sostenuto e superato tutti gli esami dei primi quattro anni di corso, in quanto corsi conformi ai requisiti formativi ai sensi dell'art. 3 della convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in data 24 luglio 2013, possono essere ammessi allo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le sopra elencate condizioni devono sussistere al momento della richiesta di iscrizione all'albo dei praticanti. Gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio devono presentare, in allegato alla propria candidatura, un'autocertificazione degli esami sostenuti, che garantisca l'assolvimento dei requisiti formativi di cui al comma precedente.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

1. 18 CFU nell'Area 12 Scienze giuridiche: IUS/U1 Diritto Privato, IUS/U4 Diritto Commerciale - IUS/U7 Diritto del Lavoro, IUS/10 Diritto Amministrativo, IUS/12 Diritto Tributario, IUS/14 Diritto dell'Unione Europea;

2. 12 CFU nel l'Area 13 - Scienze economiche e statistiche SECS-P/U1 – Economia politica, SECS-P/U7 - Economia Aziendale, SECS-P/U8 - Economia e Gestione delle Imprese, SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale

Articolo 4 **Ammissione al tirocinio**

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 possono presentare la richiesta di ammissione al tirocinio secondo le modalità che verranno successivamente definite in accordo tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia.

Le domande possono essere presentate al Dipartimento di Giurisprudenza dal 1° settembre al 30 novembre per i tirocini da svolgersi nel secondo semestre e dal 1° aprile al 30 giugno per i tirocini da svolgersi nel primo semestre di ciascun anno accademico.

Nel rispetto di quanto richiesto dall'art.6 della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglata il 24 luglio 2013, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, nelle persone dei rispettivi referenti, con cadenza semestrale, individuano il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia si impegna a raccogliere ed eventualmente selezionare le dichiarazioni di disponibilità a ricevere tirocinanti da parte dei consulenti del Lavoro disponibili ad ospitarli.

I professionisti Consulenti del Lavoro, sono tenuti a svolgere l'attività professionale in forma autonoma e ad avere i requisiti di cui al regolamento per il tirocinio professionale ed eventuali regolamenti futuri.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia accertato il possesso dei requisiti, provvede a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, allegando l'elenco degli studi professionali individuali, e per conoscenza al referente organizzativo del Dipartimento medesimo.

Le domande sono valutate dai referenti di cui all'art. 2, che provvederanno a individuare, per ciascuno studente ammesso, lo studio professionale presso il quale verrà svolto il tirocinio e il professionista responsabile per la formazione del tirocinante, nonché il tutor universitario.

Lo studente ammesso allo svolgimento del tirocinio è tenuto ad iscriversi al registro dei praticanti presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro.

Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio devono consentire la frequenza e l'approfondimento universitari.



Articolo 5

Modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio, della durata di 6 mesi, è svolto, contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi, secondo le seguenti modalità alternative:

- frequentazione e svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro individuato dai referenti di cui all'art. 2 sulla base delle segnalazioni fornite dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro, mediamente per almeno 20 ore settimanali nel semestre (480 ore totali);
- attraverso la frequenza del corso di Clinica del Lavoro, integrata dalla frequentazione e svolgimento del tirocinio presso studio professionale di un Consulente del Lavoro individuato dai referenti di cui all'art. 2 sulla base delle segnalazioni fornite dall'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro per un monte complessivo di 480 ore.

Tale modalità è richiamata anche dalla Convenzione tra l'Università degli Studi di Brescia, il Consiglio Nazionale dell'Ordine, il Consiglio Provinciale dell'Ordine sottoscritta il 16.10.2014, da svolgersi anche secondo le previsioni precisate negli artt. 6 e 7.

Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente articolo, i referenti organizzativi individuano il numero di ore da dedicare a ciascuna delle attività scelte dal tirocinante. Il periodo trascorso all'estero nell'ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente, per un massimo di 9 mesi.

Articolo 6

Valutazione del tirocinio

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dall'Ordine Provinciale, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.

La programmazione, la verifica e la valutazione definitiva dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio nonché l'accertamento dell'effettivo svolgimento del medesimo restano di competenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia, che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.

Nel caso di tirocinio svolto anche nell'ambito del corso di Clinica del lavoro, ciascun tirocinante è affiancato da un docente o da un ricercatore e dal Consulente del Lavoro presso cui lo studente svolge il tirocinio, che svolgono attività didattica nell'ambito della Clinica del Lavoro.

Ai fini del riconoscimento del semestre anticipato di pratica, il positivo superamento del corso di Clinica del Lavoro è integrato con la frequentazione e lo svolgimento di attività presso lo studio professionale di un Consulente del Lavoro secondo le modalità definite da apposito Regolamento.

Al termine del corso di Clinica del lavoro, il tirocinante dovrà superare una prova di valutazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Il positivo superamento della prova di valutazione, insieme all'attestazione del professionista che ha assunto il ruolo di tutor per le attività integrative di cui al comma precedente, valgono quale attestazione del regolare svolgimento del tirocinio. Della valutazione è data comunicazione alla segreteria studenti e al Consiglio dell'Ordine dei

Consulenti del lavoro, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 7 della presente Convenzione e per il riconoscimento del semestre di tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo praticanti successiva al conseguimento della laurea, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della presente Convenzione.

Articolo 7

Riconoscimento dei crediti formativi

Al tirocinio svolto secondo le modalità di cui all'articolo 5 della presente convenzione, sono attribuiti 9 CFU, secondo le modalità che verranno individuate d'intesa tra le parti stipulanti la presente convenzione, su proposta dei referenti organizzativi di cui all'art. 2 e previa delibera dei competenti organi accademici.

Articolo 8

Obbligo di iscrizione al registro dei praticanti per le finalità di cui all'art. 9 D.L. n. 1/2012 e dell'art. 2, comma 5, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Ai fini del riconoscimento del semestre di tirocinio svolto secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 9 comma 6, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, e dell'art. 2, comma 5, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro il tirocinante dovrà iscriversi, entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro, pena l'impossibilità di vedersi riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 2012, n. 27.

I tirocinanti sono soggetti alla disciplina del tirocinio professionale, compreso quanto previsto dal codice deontologico. Il riconoscimento del periodo di tirocinio pre-laurea non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo professionista.

Articolo 9

Collaborazione didattica

L'Università e l'Ordine provinciale si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNCDL, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno dall'Ordine stesso durante i semestri di tirocinio.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia riporteranno, negli sbocchi occupazionali e professionali, le condizioni per l'accesso alla

professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro valuteranno la possibilità di impartire gli insegnamenti propedeutici all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, anche nell'ambito della Clinica del Lavoro o altra modalità didattica che si riterrà opportuna.

Articolo 10
Disposizioni finali

La presente Convenzione ha durata di 3 anni. Le parti possono rinnovare la Convenzione con delibera dei competenti organi.

Brescia, ^{il} 3 OTT. 2017

IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira



IL PRESIDENTE
(Alberto Pelizzari)

